



PROVINCIA DI
VERCELLI

Servizio VIA

*“Ampliamento dell’area di deposito di materiali inerti della cava di sabbia e ghiaia in località
Valledora nel Comune di Cavaglià (BI)”*

Proponente: Società Valledora spa

PROCEDIMENTO INERENTE LA FASE DI VERIFICA DELLA PROCEDURA DI VIA,
AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N.152/2006 E S.M.I. E DELLA L.R. n. 13/2023.

Tipologia progettuale n. B.8.i2 dell'Allegato B della Legge Regionale n. 13/2023
*“Cave e torbiere fino a 500.000 m³ /a di materiale estratto o di un’area interessata
fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1”.*

Relazione Istruttoria dell’Organo Tecnico di VIA

Settembre 2026

PREMESSA

In data 4 agosto 2023 è entrata in vigore la L.R. n. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”, pubblicata sul B.U. del 20 luglio 2023, 3° suppl. al n. 29.

La L.R. n. 13/2023 abroga la L.R. n. 40/1998 e le disposizioni si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Nell’ottica della semplificazione, la legge regionale disciplina le modalità di attuazione sul territorio regionale delle procedure di VAS, VIA, AIA, rimandando direttamente alle norme di disciplina contenute nella Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e intervenendo negli ambiti consentiti al legislatore regionale.

La L.R. 13/2023 ridefinisce gli allegati delle categorie progettuali con identica struttura rispetto agli allegati del D.Lgs. 152/2006 comprensivi del recepimento del D.M. 52/2015 sul dimezzamento soglie. Gli Allegati A e B alla L.R. 13/2023 (rispettivamente “Progetti sottoposti a VIA” e “Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA”) sono quindi allineati rispetto al d.lgs. 152/2006, mantenendo inalterato l’assetto della distribuzione delle competenze fra gli Enti territoriali, con le sole eccezioni relative alle strade di competenza comunale.

Le Province, quali “Autorità Competenti” ai sensi della L.R. n.13/2023, individuano al loro interno “l’Organo Tecnico”, ovvero l’organo atto a ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti; espletare le procedure relative alle fasi di verifica, specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e valutazione, promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all’attuazione dei progetti.

Per l’istruttoria Tecnica del Progetto l’Organo Tecnico si avvale dell’apporto tecnico-scientifico dell’ARPA, ai sensi dell’art.6 della L.R. n.13/2023.

La presente Relazione è redatta sulla base degli approfondimenti svolti dall’Organo Tecnico di VIA Provinciale sulla documentazione tecnico-ambientale complessivamente depositata dal Proponente il progetto, tenuto conto delle note, pareri e osservazioni rese disponibili da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

SVILUPPO PROCEDIMENTO

In data 14/04/2026 con nota prot. n. 11289 la Società Valledora SPA ha trasmesso alla Provincia di Vercelli e alla Provincia di Biella la comunicazione preliminare ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L.R. 13/2023 con cui veniva richiesta l’indicazione dell’Autorità Provinciale territorialmente competente a cui depositare l’istanza in oggetto.

Le due Province coinvolte hanno proceduto, di comune accordo, a definire la Provincia di Vercelli quale Autorità Competente, comunicandolo alla Ditta con nota prot. n. 12155 del 20/04/2026.

In data 30/04/2026 (prot. di ricevimento n. 13547), perfezionata in data 7/05/2026 (prot. di ricevimento n. 14051) la Ditta VALLEDORA S.P.A., con sede legale in Corso Re Umberto n. 2, TORINO (TO) , ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 2 della L.R. 13/2023, per la realizzazione del progetto di *"Ampliamento dell'area di deposito di materiali inerti della cava di sabbia e ghiaia in località Valledora nel Comune di Cavaglià (BI)"*.

Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 68 del 24/09/2024, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

L'opera rientra nella categoria progettuale B.8.i2) – *"Cave e torbiere fino a 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1"* come definite nell'allegato B della D.G.R. n. 10-1331 del 7 luglio 2025, che aggiorna gli Allegati alla L.R. 13/2023 in materia di VIA e di relative competenze.

Il Proponente ha effettuato il pagamento delle spese di istruttoria, in applicazione del Decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 8.04.2024 e della L.R. n. 13 del 19/07/2023. Con comunicazione PEC prot. n.14977 del 15/05/2026 è stato dato avvio al procedimento.

Gli elaborati presentati con l'istanza, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., sono stati pubblicati sul sito Web della Provincia di Vercelli con accesso dalla pagina relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale progetti in esame:

<https://scriva-servizi.regione.piemonte.it/scrivaconsweb/procedimenti/AMB/VIA/5/competenza-territorio>

Il Comune di Alice Castello è stato invitato a dare pubblicazione della nota di Avvio del Procedimento per 30 giorni al proprio Albo Pretorio.

Entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione, pubblicata sul sito web della Provincia, chiunque abbia avuto interesse poteva prendere visione della documentazione presentata e poteva presentare osservazioni alla Provincia di Vercelli – Autorità Competente.

Nell'ambito del procedimento sono stati coinvolti gli Enti e Soggetti come indicati dal proponente e integrati dall'A.C. ove reputato necessario.

Con nota prot. n. 15833 del 22/05/2026 la Provincia ha convocato la riunione dell'Organo Tecnico per il giorno 25/06/2026 al fine di esaminare il progetto depositato, i pareri e le osservazioni pervenute nonché le eventuali osservazioni da parte del pubblico.

L'Organo Tecnico di VIA Provinciale ha condotto l'attività istruttoria ai sensi dell'art. 6 e 7 della L.R. n. 13/2023, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.

L'esame del progetto è stato condotto dall'Organo Tecnico in osservanza dell'Allegato "V" alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 19".

La partecipazione alle riunioni è stata allargata a tutti i soggetti competenti in materia ambientali coinvolti nell'istruttoria. Alle riunioni dell'Organo Tecnico erano presenti:

- Provincia di Vercelli - Servizio VIA, Servizio Pianificazione Territoriale, Servizio Cave, Servizio Emissioni in atmosfera;
- Provincia di Biella- Servizio VIA;
- Dipartimento Nord Est di Arpa.

Sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei soggetti coinvolti e interessati:

- Prot. n. 16321 del 28/05/2026, Regione Piemonte, Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli: il Settore non ha individuato ambiti di competenza;
- Prot. n. 17104 del 5/06/2026, Settore Tecnico Piemonte Nord: indica che l'area non è soggetta a vincolo idrogeologico (L.R. 45/1989), richiede la predisposizione di una relazione forestale specialistica e gli shape file delle superfici oggetto di intervento;
- Prot. n. 17301 del 8/06/2026, Coutenza canali Cavour: indica che l'intervento non interferisce con la rete irrigua di competenza;
- Prot. n. 17659 del 10/06/2026, Regione Piemonte, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere: indica la necessità di ricevere integrazioni;
- Prot. n. 19609 del 26/06/2026, ARPA Piemonte: parere con richiesta di integrazioni su vari aspetti progettuali.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del Progetto non sono pervenute osservazioni, ai sensi del comma 3 art. 19 D.Lgs. 152/06.

In esito alla riunione del 25/06/2026, l'Organo tecnico ha ritenuto necessario richiedere integrazioni e chiarimenti riassunti nella relazione e nei pareri trasmessi con nota prot. n. 19777 del 29/06/2026.

La Ditta ha depositato le integrazioni richieste in data 29/07/2026 (prot. n. 23380).

A seguito delle integrazioni fornite, l'Autorità Procedente ha riaperto l'istruttoria tecnica con la richiesta di pareri finali degli Enti coinvolti redatti alla luce dei vari confronti avuti nel corso dell'istruttoria al fine di delineare un quadro di condizioni stringenti per l'esclusione del progetto da VIA. I pareri finali sono stati richiesti con nota prot. n. 23933 del 3/08/2026.

A seguito delle integrazioni prodotte dal Proponente sono stati acquisiti i contributi conclusivi degli Enti e soggetti coinvolti nel procedimento.

- Prot. n. 25941 del 26/08/2026, Settore Tecnico Piemonte Nord - Il Settore Tecnico Piemonte Nord della Regione Piemonte, esaminata la documentazione integrativa e rilevata l'assenza di copertura arborea o arbustiva nell'area interessata, ha comunicato di non rilevare profili di propria competenza ai sensi della L.R. 4/2009.
- Prot. n. 26611 del 2/09/2026 - la Provincia di Biella, competente per gli aspetti inerenti l'attività estrattiva cui l'area di deposito risulta funzionalmente connessa, ha preso atto delle precisazioni fornite dal Proponente in merito alla destinazione

dell'area, al recupero finale e all'assenza di deposito di rifiuti derivanti dall'attività estrattiva, esprimendo parere favorevole all'esclusione del progetto dalla fase di VIA.

- Prot. n. 26982 del 4/09/2026, Parere unico Regionale - Il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, tenuto conto anche degli esiti dell'istruttoria condotta dai Settori regionali competenti, ha ritenuto che il progetto non determini un incremento significativo degli impatti ambientali già presenti sul territorio e ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla fase di VIA.
- Contributo tecnico del Dipartimento territoriale Arpa Piemonte Nord Est (prot. n. 27490 del 9/09/2026) - ARPA Piemonte, nel contributo tecnico conclusivo, ha ritenuto nel complesso compatibili gli effetti del progetto, individuando tuttavia specifici elementi da disciplinare mediante condizioni ambientali, con particolare riferimento al consumo di suolo e alle compensazioni ecologiche, al recupero finale dell'area, alle opere a verde, alla destinazione funzionale del piazzale e alla gestione delle emissioni diffuse di polveri. Per la componente acustica, gli approfondimenti prodotti sono stati ritenuti idonei a superare le criticità precedentemente rilevate.

Nel complesso, i pareri conclusivi acquisiti non evidenziano elementi ostativi all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni ambientali individuate all'esito dell'istruttoria.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ORGANO TECNICO

Nell'ambito dell'istruttoria l'Organo Tecnico ha esaminato la documentazione progettuale e ambientale depositata dal Proponente, le successive integrazioni, nonché i contributi e i pareri formulati dalle Amministrazioni e dai soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

L'esame è stato condotto con riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, considerando le caratteristiche del progetto, la localizzazione dell'intervento e le caratteristiche dei potenziali impatti ambientali.

Nel corso della prima fase istruttoria erano emerse alcune criticità e necessità di approfondimento riguardanti, in particolare, l'estensione dell'area destinata al deposito, il consumo di suolo e le relative misure di compensazione, le modalità e le tempistiche del recupero finale, l'inserimento ambientale e le opere a verde, nonché gli effetti dell'attività sulle componenti rumore e atmosfera. Tali aspetti sono stati oggetto della richiesta di integrazioni formulata a seguito della riunione dell'Organo Tecnico del 25/06/2026.

A seguito della documentazione integrativa depositata dal Proponente, il quadro progettuale e ambientale risulta maggiormente definito.

Con riferimento alla superficie interessata dall'ampliamento, il Proponente ha motivato la necessità dell'area richiesta in relazione alla saturazione degli spazi attualmente disponibili, alle esigenze di movimentazione dei mezzi, alla necessità di mantenere separate le differenti tipologie di aggregati prodotti e alla limitazione delle altezze dei cumuli. Tali elementi consentono di ritenere sufficientemente chiarita, ai fini della presente procedura, la funzionalità dell'estensione prevista rispetto all'attività esercitata.

Permane tuttavia un effetto ambientale connesso alla trasformazione temporanea di una superficie attualmente agricola e alla conseguente perdita di funzioni ecosistemiche. Tale effetto, pur non risultando di entità tale da determinare autonomamente la necessità di sottoposizione del progetto a VIA, richiede l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure di compensazione ecologica, da definire con il Comune interessato prima dell'avvio della fase autorizzativa o comunque nell'ambito della successiva fase autorizzativa e da commisurare all'effettiva perdita di servizi ecosistemici determinata dall'intervento.

Per quanto riguarda il recupero dell'area, il Proponente conferma la destinazione finale ad uso agricolo e precisa che lo stesso potrà essere attuato alla conclusione dell'utilizzo dell'area a servizio dell'attività estrattiva. Risulta pertanto necessario che nella successiva fase autorizzativa siano definiti con maggiore dettaglio le modalità operative del recupero, il relativo cronoprogramma e la durata dell'utilizzo dell'area.

Sotto il profilo dell'inserimento ambientale, la documentazione integrativa prevede la realizzazione di una formazione vegetale lungo il confine occidentale. Tale intervento, unitamente al rafforzamento della fascia vegetata presente lungo il confine meridionale, risulta idoneo a concorrere alla mitigazione degli effetti del progetto e al miglioramento della continuità ecologica locale, purché realizzato con configurazione naturaliforme, struttura pluristratificata e impiego esclusivo di specie autoctone.

Gli approfondimenti prodotti in materia di impatto acustico hanno consentito di superare le criticità inizialmente rilevate. La documentazione integrativa, comprendente una verifica strumentale delle emissioni sonore nelle condizioni operative rappresentative dell'attività, attesta il rispetto dei limiti normativi applicabili nel periodo di riferimento diurno.

Per quanto riguarda la componente atmosfera, lo studio integrativo ha quantificato le emissioni diffuse connesse alle attività di movimentazione, deposito e trasporto dei materiali e, tenuto conto delle misure di abbattimento previste, evidenzia valori compatibili con i riferimenti utilizzati nella valutazione. Le conclusioni dello studio risultano tuttavia strettamente dipendenti dai parametri operativi assunti nella modellizzazione, con particolare riferimento all'altezza dei cumuli, al numero di giornate annue di attività e alle modalità di bagnatura delle piste e delle superfici che dovranno essere pertanto assunti e considerati come dati vincolanti dell'autorizzazione.

In particolare, la valutazione delle emissioni è stata condotta assumendo un'altezza dei cumuli pari a 5 m e un periodo di attività inferiore a 100 giorni/anno. Tali parametri rappresentano pertanto, in assenza di ulteriori specifici approfondimenti ambientali, condizioni rilevanti ai fini della validità delle conclusioni dello studio e devono essere recepiti nel quadro delle condizioni ambientali del provvedimento e della fase autorizzativa,

Il piazzale in ampliamento risulta inoltre destinato esclusivamente al deposito dei materiali inerti prodotti dall'attività di cava; non sono previste aree di parcheggio o sosta dei mezzi né il deposito di rifiuti. Anche tale configurazione costituisce elemento del progetto valutato nel presente procedimento e dovrà essere mantenuta nelle successive fasi autorizzative e di esercizio.

Sulla base della documentazione complessivamente esaminata e dei pareri conclusivi acquisiti, l'Organo Tecnico ritiene pertanto che gli elementi di criticità inizialmente rilevati

risultino in parte superati dagli approfondimenti prodotti e, per gli aspetti residui, adeguatamente governabili mediante specifiche condizioni ambientali.

Non emergono, conseguentemente, elementi tali da configurare impatti ambientali negativi e significativi che rendano necessaria la sottoposizione del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che il progetto sia realizzato ed esercito nel rispetto del quadro progettuale valutato e delle condizioni ambientali individuate all'esito dell'istruttoria.

CONCLUSIONI

Alla luce dell'istruttoria svolta, della documentazione progettuale e ambientale complessivamente depositata, degli approfondimenti prodotti dal Proponente e dei pareri e contributi acquisiti nel corso del procedimento, valutati con riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, l'Organo Tecnico ritiene che il progetto denominato "Ampliamento dell'area di deposito di materiali inerti della cava di sabbia e ghiaia in località Valledora nel Comune di Cavaglià (BI)" non determini impatti ambientali negativi e significativi tali da rendere necessaria la sottoposizione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La valutazione è formulata con riferimento alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione ed esercizio del progetto rappresentate nella documentazione esaminata, come integrate nel corso del procedimento, e presuppone il rispetto delle misure di mitigazione previste dal Proponente nonché delle condizioni ambientali individuate all'esito dell'istruttoria.

Tali condizioni risultano necessarie, in particolare, al fine di assicurare il contenimento delle emissioni diffuse, il mantenimento delle condizioni operative assunte nelle valutazioni ambientali, il corretto inserimento ecologico e paesaggistico dell'intervento, la compensazione degli effetti connessi al consumo di suolo e la successiva restituzione dell'area all'uso agricolo.

L'Organo Tecnico propone pertanto all'Autorità Competente l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2023, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell'apposito Allegato al provvedimento conclusivo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, si propone di stabilire in cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento il termine entro il quale il progetto dovrà essere realizzato, salvo proroga concessa dall'Autorità Competente su istanza motivata del Proponente nei termini previsti dalla normativa vigente.

In originale firmato dal
funzionario con incarico di E.Q. del Servizio V.I.A.
(Ing. Nadia Casale)

ALLEGATO: pareri finali

- Prot. n. 25941 del 26/08/2026, Settore Tecnico Piemonte Nord;
- Prot. n. 26611 del 2/09/2026, Provincia di Biella;
- Prot. n. 26982 del 4/09/2026, Parere unico Regionale;
- Contributo tecnico del Dipartimento territoriale Arpa Piemonte Nord Est (prot. n. 27490 del 9/09/2026).



Biella data protocollo

PROVINCIA DI VERCELLI
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO V.I.A.

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Inviata a mezzo PEC

Oggetto: Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 23 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/06 - 2026-11/VIA-VER Valledora S.p.A. Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per "Ampliamento dell'area di deposito di materiali inerti della cava di sabbia e ghiaia in Località Valledora nel Comune di Cavaglià (BI)" – PARERE DI COMPETENZA

La presente riscontra la vostra nota prot. n. 23933/2026 del 03/08/2026 (ns. prot. n. 15321 del 04/08/2026) concernente la richiesta dei pareri finali in merito alla necessità di sottoporre il progetto in oggetto alla fase di Valutazione VIA di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06.

Premettendo che tutti gli interventi si sviluppino interamente fuori dal territorio provinciale su di un'area in contiguità con la cava esercitata dalla "Valledora" S.p.A. medesima in loc. Valledora del comune di Cavaglià (BI) per cui a seguito del presente procedimento si dovrà provvedere alla modifica della relativa autorizzazione ex L.R. 23/2016 e ss.mm.ii., avendo preso visione della documentazione predisposta dal richiedente e delle successive integrazioni (prot. n. 14977/2026 del 15/05/2026 e n. 23933/2026 del 03/08/2026), si ritiene preliminarmente di prendere atto delle dichiarazioni della "Valledora" S.p.A. concernenti:

- la necessità di includere integralmente l'area in oggetto come area di pertinenza per il deposito di cumuli di aggregati finiti (punto 1);
- il fatto che il recupero dell'area avverrà solo a seguito del completamento dei lavori estrattivi considerato che il piazzale è funzionale all'attività di cava (punto 3);
- l'affermazione che, essendo l'area in oggetto destinata esclusivamente al deposito di materiali inerti, non è previsto il deposito di rifiuti derivanti dall'attività estrattiva (punto 11);

Circa quanto riferito al Punto 2), si segnala che qualora negli accordi con il comune di Alice C.I. non venisse individuata un'area idonea alla realizzazione degli interventi mitigativi/compensativi atti a bilanciare i valori ecologici persi derivanti dal consumo di suolo, gli stessi potranno essere attuati in altre aree di proprietà della ditta anche in altri comuni. Come è noto la "Valledora" S.p.A. è proprietaria dei mappali n. 187 e 188 del Foglio 24 del NCT del comune di Cavaglià che potrebbero essere utilizzati a tale scopo.

Tutto ciò premesso, **si esprime parere favorevole all'esclusione del progetto dalla fase di Valutazione di V.I.A.**

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Davide CODA)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

DC/mb/mb



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

jacopo.chiara@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Data

Prot. n° (*)/A1617A

Class: 13.160.70.ATZVIVC/A1600A-Provincia di Vercelli

Fascicolo 114/2024A/A1600A - CDS-VC

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

e p.c Alla Provincia di Vercelli

Area Ambiente e Territorio
Servizio VIA

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

OGGETTO 2026-11/VIA-VER - Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 2 della L.r. 13/2026, relativa al progetto di "Ampliamento dell'area di deposito di materiali inerti della cava di sabbia e ghiaia in località Valledora nel comune di Cavaglià (BI). Proponente: Valledora spa con sede legale in corso Re Umberto n.2 Torino (TO). Richiesta parere di competenza. Istruttoria istanza ai sensi della Lr. 45/1989 e della Lr. 4/2009.

Con riferimento all'istanza in oggetto, pervenuta in data 20/082026, prot. n. 120881, esaminata la documentazione progettuale integrativa, in particolare la "Relazione Tecnica Integrativa (Agosto 2026)", così come presentata dal Richiedente, e pubblicata sul sito web della Provincia di Vercelli, si rileva che, al punto 5 della medesima relazione, nell'area in questione, risulta l'assenza di copertura arborea o arbustiva.

Pertanto ai sensi della L.r. 4/2009 a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione progettuale trasmessa, si comunica che il Settore scrivente non rileva profili di propria competenza.

Cordialità

referente:
Gian Luigi Brustio 335.7252835
gianluigi.brustio@regione.piemonte.it

Il Responsabile di Settore
Dott. Arch. Jacopo Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Piazza Piemonte 1
10127 - Torino
Sede

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Ufficio di Vercelli



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) (*)

La data (*) e il protocollo (*) (*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Cl. 8.80.10.016.M1846V.1462/2026C.11

Allegato:1

Alla Provincia di Vercelli
Area Ambiente e Territorio
Servizio VIA, VAS e cave
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

p.c. Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord

Direzione A1800A – Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore A1820 – Tecnico regionale BI e VC

OGGETTO: 2026-11/VIA-VER - Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 2 della l.r. 13/2026, relativa al progetto di "Ampliamento dell'area di deposito di materiali inerti della cava di sabbia e ghiaia in località Valledora nel comune di Cavaglià (BI). Proponente: Valledora spa con sede legale in corso Re Umberto n.2 Torino (TO). Parere unico.

In relazione alla procedura in oggetto ed alla richiesta ricevuta dalla Provincia di Vercelli con nota ns. prot. n.11150 del 03/08/2026, si riporta quanto segue.

Considerato che:

- la soc. Valledora" S.p.A. in data 10.10.2025 ha presentato alla Provincia di Biella istanza ai sensi art. 6 co. 9 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la valutazione preliminare (*Prescreening*) su lavori ampliamento attività di cava in Cavaglià (BI) con particolare interessamento appezzamento terreno in Alice Castello (VC);
- la Provincia di Biella con codice di archiviazione 951EXI12 (trasmessa con nota Prov. Vercelli prot. 32632 del 07/11/2025) ha comunicato che la proposta di modifica del titolo autorizzativo necessita di sottoposizione alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

l'intervento proposto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 55 delle NTA PRAE.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord, con nota prot. 11972 del 26/08/2026, riporta che a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione integrativa prodotta dal proponente, non rileva profili di propria competenza ai sensi della L.r. 4/2009.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Facendo riferimento alla precedente comunicazione ns prot. 7677 del 10/06/2026, analizzati i contenuti degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa relativi all'istanza in oggetto, tenuto conto delle osservazioni del Settore regionale Tecnico Piemonte Nord, si comunica che per gli aspetti di competenza di questo Settore, si ritiene che il progetto non incrementi in modo significativo gli impatti ambientali già presenti sul territorio.

In conclusione, visti i pareri acquisiti dai Settori regionali in indirizzo, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla fase di VIA.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore

Dott.Geol. Paola Elena BERNARDELLI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20 comma 1 bis del d.lgs. 82/2005*

Geol. Federica Torazza
Tel. 011/432.3312
Mail: federica.torazza@regione.piemonte.it



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

jacopo.chiara@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Data

Prot. n° (*)/A1617A

Class: 13.160.70.ATZVIVC/A1600A-Provincia di Vercelli

Fascicolo 114/2024A/A1600A - CDS-VC

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

e p.c Alla Provincia di Vercelli

Area Ambiente e Territorio
Servizio VIA

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

OGGETTO 2026-11/VIA-VER - Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 2 della L.r. 13/2026, relativa al progetto di "Ampliamento dell'area di deposito di materiali inerti della cava di sabbia e ghiaia in località Valledora nel comune di Cavaglià (BI). Proponente: Valledora spa con sede legale in corso Re Umberto n.2 Torino (TO). Richiesta parere di competenza. Istruttoria istanza ai sensi della Lr. 45/1989 e della Lr. 4/2009.

Con riferimento all'istanza in oggetto, pervenuta in data 20/082026, prot. n. 120881, esaminata la documentazione progettuale integrativa, in particolare la "Relazione Tecnica Integrativa (Agosto 2026)", così come presentata dal Richiedente, e pubblicata sul sito web della Provincia di Vercelli, si rileva che, al punto 5 della medesima relazione, nell'area in questione, risulta l'assenza di copertura arborea o arbustiva.

Pertanto ai sensi della L.r. 4/2009 a conclusione dell'istruttoria condotta sulla documentazione progettuale trasmessa, si comunica che il Settore scrivente non rileva profili di propria competenza.

Cordialità

referente:
Gian Luigi Brustio 335.7252835
gianluigi.brustio@regione.piemonte.it

Il Responsabile di Settore
Dott. Arch. Jacopo Chiara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Piazza Piemonte 1
10127 - Torino
Sede

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Ufficio di Vercelli

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Servizio: B2.01 – servizi associati B1.04 e B1.13
Pratica: K13_2026_01281

Provincia di Vercelli
Area Ambiente
Servizio VIA
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

e p.c.

Provincia di Biella
Area: Tutela e valorizzazione ambientale
Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria,
acque reflue e risorse idriche
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

*Riferimento Vs nota prot. n. 14977 del 15/05/2026, prot. Arpa n. 41843 del 15/05/2026
e Vs nota prot.n. 23933 del 03/08/2026, prot. Arpa n. 66282 del 03/08/2026*

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA PER "AMPLIAMENTO DELL'AREA DI DEPOSITO DI MATERIALI INERTI DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN VALLEDORA NEL COMUNE DI CAVAGLIA' (BI)" COD. CAVA M1008B. Proponente Valledora S.P.A.. Trasmissione contributo tecnico.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il contributo tecnico-scientifico redatto dal Dipartimento scrivente.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Attività di Produzione NORD EST
Dott.ssa Francesca VIETTI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile dell'Istruttoria
Claudia Mignelli
c.mignelli@arpa.piemonte.it
FV/cm

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0111968011 – Fax 0161269830
E-mail: dip.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

*Vs nota prot. n. 14977 del 15/05/2026 e prot.n. 23933 del 03/08/2026
e prot. Arpa n. 41843 del 15/05/2026 e prot.n. 66282 del 03/08/2026*

D. Lgs 152/2006 - Verifica di assoggettabilità a VIA

**OGGETTO: AMPLIAMENTO DELL'AREA DI DEPOSITO DI MATERIALI INERTI DELLA CAVA DI
SABBIA E GHIAIA IN VALLEDORA NEL COMUNE DI CAVAGLIA' - COD. CAVA M1008B.**

PROPONENTE: Valledora S.P.A.

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico prof.	
	Nome: Ing. Claudia MIGNELLI	
	Funzione: Collaboratore tecnico prof. I.F. Valutazioni Ambientali	
	Nome: Dott.ssa Laura ANTONELLI	
Contributi specialistici	Funzione: tecnico componente S.T. Vercelli	
	Nome: p.i. Marco BRAGHIN	
	Funzione: Collaboratore tecnico prof.	
	Nome: Dott.ssa Roberta NICOLINI	
Verifica	Funzione: Collaboratore tecnico prof. I.F. Valutazioni Ambientali	
	Nome: Dott.ssa Laura ANTONELLI	
Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile Struttura Attività di Produzione NORD EST	
	Dott.ssa Francesca VIETTI	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0111968011 – Fax 0161269830

E-mail: dip.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è l'esame della documentazione integrativa presentata dalla ditta Valledora S.p.A. ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 circa il progetto di *"Ampliamento dell'area di deposito di materiali inerti della cava di sabbia e ghiaia in località Valledora nel Comune di Cavaglià (BI)"*.

La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA circa l'area di deposito inerti in Comune di Alice Castello fa seguito agli esiti della procedura di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/06 attivata dal Proponente presso la Provincia di Biella nel mese di ottobre 2025 (prot. n. 20627 del 10.10.2025), conclusasi con la necessità di sottoposizione del progetto alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (nota prot. prov.BI 32632 del 7/11/2025).

Per tutti i dettagli si rimanda agli atti del suddetto procedimento. Il progetto di rinnovo e ampliamento, in Comune di Cavaglià, della cava in esame, è stato autorizzato dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 1938 del 30/12/2025.

Il contributo di ARPA Piemonte si configura come supporto tecnico alla Provincia di Vercelli ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023.

2. Caratteristiche del progetto

Gli elementi descrittivi del progetto e l'inquadramento territoriale sono riportati nella precedente relazione di supporto inviata dalla scrivente Agenzia (prot. n. 54027 del 26/06/2026) alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti. La cronistoria degli eventi che hanno interessato l'area di deposito richiesta in ampliamento è sintetizzata dal Proponente nello *"Studio Preliminare Ambientale"*, pagg. 2 - 4.

3. Osservazioni

A seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata dal Proponente, si riportano di seguito, per gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, le osservazioni utili ai fini dell'istruttoria in corso. Per una maggiore chiarezza espositiva, le osservazioni di seguito riportate sono formulate mediante puntuale richiamo alle richieste espresse da ARPA nel precedente contributo tecnico (nota prot. n. 54027 del 26/06/2026), con riferimento ai riscontri e agli approfondimenti contenuti nella documentazione integrativa trasmessa dal Proponente.

PUNTO 1. La scrivente Agenzia osserva che il progetto prevede un rilevante ampliamento della superficie occupata, pari a circa quattro volte quella attualmente utilizzata dai cumuli (stimata in 18.500 m²) e dalla viabilità di cantiere/area di manovra, la cui estensione non risulta quantificata nel progetto. Sarebbe stato opportuno fornire una motivazione dettagliata a supporto della necessità di detto ampliamento valutando l'effettiva necessità di impiego di tutta la superficie prevista in progetto e – qualora possibile – prevedere il recupero delle superfici non indispensabili allo svolgimento dell'attività in progetto, come già evidenziato al punto 1 del verbale dell'OT BI-VC (28/10/2025).

Nell'elaborato *"Relazione Tecnica Integrativa"*, agosto 2026, il Proponente dichiara che l'area servizi attualmente destinata all'attività estrattiva, pari a circa 75.000 m², risulta ormai satura e non idonea a ospitare ulteriori cumuli. La superficie richiesta in ampliamento (68.000 m², di cui 18.500 m² già occupati) risulta necessaria per le esigenze operative dell'azienda ed in relazione alle capacità produttive dell'impianto. La necessità di disporre di ampi spazi deriva non solo dal deposito dei materiali, ma anche dalle esigenze di movimentazione in sicurezza dei mezzi, dalla limitazione delle altezze dei cumuli per ragioni di sicurezza e inserimento paesaggistico, nonché dalla necessità di mantenere separati i diversi aggregati prodotti ai fini della qualità e della marcatura CE. Si prende atto di quanto indicato dal Proponente.

PUNTO 2. La scrivente Agenzia rileva come l'ampliamento in progetto preveda un notevole consumo di suolo, classificato in III^a classe di capacità d'uso, che seppur a carattere non

permanente, andrebbe compensato. Si rileva l'assenza nella documentazione agli atti di un'idonea proposta di compensazione atta a bilanciare i valori ecologici persi.

Nell'elaborato "Relazione Tecnica Integrativa" (agosto 2026) il Proponente non fornisce proposte di misure di compensazione demandando le stesse alla successiva fase autorizzativa. A tal riguardo osserva che *"Per quanto riguarda eventuali interventi di "compensazione" si evidenzia come questi vengano in genere definiti durante gli iter autorizzativi e non rappresentano un elemento decisionale per l'iter di Verifica di Assoggettabilità a VIA"* e che *"gli interventi mitigativi/compensativi, non possono costituire un futuro vincolo per la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività estrattiva prevista all'interno del Polo PRAE."*

Nel merito si osserva quanto segue.

In primo luogo, non si condivide l'affermazione secondo cui le eventuali misure di compensazione ecologica *"vengano in genere definite durante gli iter autorizzativi e non rappresentino un elemento decisionale per l'iter di Verifica di Assoggettabilità a VIA"*. La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ha infatti la finalità di accertare se gli impatti ambientali potenzialmente generati dal progetto siano tali da rendere necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale e, a tal fine, occorre considerare le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, ove possibile, compensare gli impatti negativi sull'ambiente. Nel caso in esame, il progetto comporta la trasformazione di un'area attualmente a destinazione agricola in area di deposito inerti funzionalmente connessa all'attività estrattiva, determinando un consumo di suolo e una perdita di servizi ecosistemici che devono essere adeguatamente valutati. La valutazione non può prescindere dall'esame delle eventuali misure di compensazione ecologica proposte dal Proponente, in quanto l'efficacia di tali misure concorre direttamente alla valutazione complessiva degli effetti residui del progetto. Pertanto, pur potendo il progetto degli interventi compensativi essere definito nel dettaglio nelle successive fasi autorizzative, si ritiene che già nell'ambito della presente procedura dovessero essere adeguatamente valutati gli impatti derivanti dal consumo di suolo e individuate le relative misure di compensazione ecologica.

Con riferimento al secondo punto evidenziato dal Proponente la scrivente Agenzia rileva che le misure di compensazione ecologica possono essere realizzate eventualmente anche in aree esterne al polo estrattivo, purché risultino coerenti con gli obiettivi di compensazione degli impatti generati dal progetto.

Richiamando gli indirizzi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), si sottolinea che le compensazioni dovrebbero garantire il recupero di funzioni ecosistemiche equivalenti a quelle perdute, privilegiando interventi di de-impermeabilizzazione, bonifica o riqualificazione di aree degradate, o realizzando interventi di miglioramento ecologico coerenti con la rete ecologica locale.

In relazione a quanto sopra osservato, in caso di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, si propone la seguente prescrizione:

- 1. Nell'ambito della documentazione progettuale da predisporre per la successiva fase autorizzativa il Proponente dovrà individuare adeguati interventi di compensazione ecologica, commisurati agli impatti derivanti dal consumo di suolo e dalla conseguente perdita di servizi ecosistemici, prevedendone eventualmente l'attuazione anche in aree esterne al polo estrattivo di riferimento.**

PUNTO 3. Si osserva che nella documentazione viene fatto cenno ad un ripristino ambientale dello stato dei luoghi e della funzione agricola; tuttavia, non vengono approfondite né le modalità operative né i tempi previsti per il relativo intervento di recupero.

PUNTO 10. Si chiede di chiarire la durata del progetto: per quanto tempo sarà necessario l'ampliamento dell'area di pertinenza della cava e quando potrà iniziare il recupero ambientale.

La Relazione Tecnica prevede il recupero agricolo dell'area quale destinazione finale, demandando tuttavia il dettaglio degli interventi alla successiva fase autorizzativa. Il Proponente non fornisce inoltre indicazioni circa le tempistiche previste per l'intervento di recupero, dichiarando che l'area di deposito è a servizio dell'attività estrattiva in essere e ai suoi possibili ampliamenti,

pertanto, il recupero potrà essere attuato soltanto a conclusione dell'attività estrattiva. A tal proposito, si propongono seguenti prescrizioni:

2. **Nella documentazione progettuale da predisporre per la successiva fase autorizzativa, dovranno essere forniti approfondimenti progettuali circa le modalità operative previste per il ripristino finale dell'area e la sua restituzione all'uso agricolo.**
3. **Nella documentazione progettuale da predisporre per la successiva fase autorizzativa, si richiede di definire il cronoprogramma dell'intervento, precisando la durata dell'utilizzo dell'area in ampliamento a servizio della cava e le tempistiche previste per l'avvio del recupero ambientale.**

PUNTO 4. Si chiede di valutare la possibilità di inserire una fascia verde perimetrale presso i lati sud e ovest dell'area di progetto, al fine di realizzare una connessione ecologica con la Rete Ecologica di secondo livello prevista dal PTCP e con i Beni Paesaggistici Lettera g) Territori coperti da foreste e boschi dalla Tavola P2 del PPR ubicati a sud e sud ovest dell'area di progetto. Il sesto d'impianto dovrà garantire una disposizione di tipo naturaliforme con la realizzazione di strutture vegetazionali pluristratificate e con la messa a dimora di piante autoctone tipiche dell'areale di interesse.

In riscontro a tale richiesta, nell'elaborato "Relazione Tecnica Integrativa" (agosto 2026) il Proponente dichiara che:

- *le superfici poste a sud e ad est dell'area in oggetto sono inserite all'interno del Polo estrattivo Valledora e quindi suscettibili ad ampliamenti delle attività estrattive in essere o all'insediamento di nuove attività estrattive;*
- *lungo il confine meridionale è già presente una fascia vegetata lungo il canale; tale formazione non collega altri elementi di interesse della rete ecologica;*
- *il confine occidentale rappresenta il limite del Polo Valledora e pertanto non sono possibili ampliamenti delle attività estrattive verso ovest;*

Si propone un intervento ambientale con realizzazione di una formazione vegetale lineare (siepefilare) con impiego di specie autoctone lungo il lato ovest, in modo da collegare le formazioni boscate precedentemente indicate ed implementare in tal modo la rete ecologica. Il progetto di tale formazione sarà definito nell'iter autorizzativo ai sensi della LR 23/2016."

In relazione alle opere di mitigazione a verde proposte, si formulano le seguenti proposte per la formulazione di prescrizioni:

4. **La siepe prevista lungo il lato ovest dell'area di progetto dovrà essere realizzata con una configurazione a carattere naturaliforme, articolata su più file e caratterizzata da una struttura pluristratificata. Le specie da mettere a dimora dovranno essere esclusivamente arboree e arbustive autoctone, coerenti con le caratteristiche ecologiche, vegetazionali e paesaggistiche del contesto territoriale di riferimento, al fine di garantire un efficace inserimento ambientale.**
5. **Nel progetto da presentare per la successiva fase autorizzativa dovrà essere previsto l'ampliamento della fascia vegetata già presente lungo il confine meridionale mediante la realizzazione di una formazione vegetale a carattere naturaliforme, articolata su più file e caratterizzata da una struttura pluristratificata. Le specie da mettere a dimora dovranno essere esclusivamente arboree e arbustive autoctone, coerenti con le caratteristiche ecologiche, vegetazionali e paesaggistiche del contesto territoriale di riferimento, al fine di garantire un efficace inserimento ambientale.**
6. **La messa a dimora delle opere a verde previste da progetto dovrà avvenire nella prima stagione agronomicamente idonea a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione.**

PUNTO 5. Si evidenzia la necessità di approfondire le tematiche connesse agli aspetti forestali. Dall'analisi delle fotografie aeree disponibili risulterebbe, infatti, la presenza di copertura boscata nell'area interessata dall'intervento. Si richiede pertanto la predisposizione di una relazione forestale specialistica, a firma di tecnico abilitato, finalizzata a consentire la valutazione dell'eventuale trasformazione di area boscata ai sensi dell'art. 19 della L.R. La relazione dovrà descrivere le caratteristiche della superficie boscata attualmente presente.

In relazione alla presente richiesta si rimanda al parere del Settore Regionale competente.

PUNTO 6. Si chiede di integrare la documentazione progettuale specificando: l'eventuale previsione di aree destinate al parcheggio/sosta dei mezzi operativi, la loro localizzazione e dimensionamento e le eventuali misure adottate al fine di prevenire fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque.

In riscontro a tale richiesta, nell'elaborato "Relazione Tecnica Integrativa", agosto 2026, il Proponente dichiara che il piazzale in ampliamento sarà destinato esclusivamente al deposito di materiale inerte; non sono previste aree di parcheggio o sosta per i mezzi operativi, in quanto tali funzioni sono già garantite dall'attività estrattiva esistente a cui l'area è asservita. Si prende atto di quanto dichiarato e si suggerisce di recepire tale indicazione a livello prescrittivo:

- 7. Il piazzale in ampliamento dovrà essere destinato esclusivamente al deposito di materiali inerti di cava. Non dovranno essere realizzate né utilizzate aree destinate alla sosta o al parcheggio di mezzi operativi, in coerenza con quanto dichiarato negli elaborati progettuali.**

PUNTO 7. Per quanto concerne il rilievo fonometrico presso il recettore in prossimità del punto 1, si evidenziano alcune criticità in relazione ai tempi di misura (breve tempo di rilevamento), alla tipologia delle lavorazioni presenti in cava, nonché al funzionamento e al posizionamento delle sorgenti sonore in quanto manca una caratterizzazione delle attività lavorative durante il periodo di rilevamento. Tali criticità non consentono di affermare con assoluta certezza il rispetto del limite differenziale di immissione sonora previsto dal DPCM 14/11/1997. Alla luce di quanto sopra esposto, non è possibile escludere un potenziale impatto derivante dalle attività lavorative svolte all'interno dell'area di cava; si richiede pertanto la presentazione di integrazioni documentali volte a chiarire gli aspetti critici sopra evidenziati, con particolare riferimento al rispetto del limite di immissione differenziale presso il recettore ubicato in prossimità del punto di rilievo 1.

E' stato esaminato, al fine di poter esprimere una valutazione tecnica in merito, il documento allegato all'istanza AUA avente per titolo: "Valutazione impatto acustico ambientale" redatto da tecnico competente in acustica ing. Dino Bertetto in data 23 luglio 2026 contenente le integrazioni richieste con contributo tecnico datato 25/06/2026.

Il documento presentato risulta essere la verifica strumentale delle emissioni sonore prodotte dall'attività in progetto. L'attività lavorativa si svolge esclusivamente in periodo di riferimento diurno, dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 17:30 circa. Il sito dell'attività è posto in Classe Acustica VI, mentre il ricettore si trova in Classe Acustica III.

La relazione presentata risponde alle richieste di chiarimento presentate dalla scrivente Agenzia in quanto viene dichiarato: "le lavorazioni presso l'area a cumuli oggetto di studio sono state forzatamente intensificate durante la fase di rilievo fonometrico di 60 minuti".

Le risultanze contenute nel documento certificano il rispetto dei vigenti limiti normativi in periodo di riferimento diurno.

PUNTO 8. Presentare una valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti tramite l'impiego delle Linee Guida elaborate dall'A.R.P.A. Toscana.

Come richiesto dalla Scrivente Agenzia il Proponente ha effettuato una stima delle emissioni di polveri prodotte dall'attività attraverso l'applicazione delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o

stoccaggio di materiali polverulenti” redatte a cura della Provincia di Firenze e di ARPA Toscana. Si valuta di seguito lo studio previsionale sull'impatto polveri inserito nel documento *“Relazione tecnica integrativa”* (agosto 2026).

La valutazione è stata condotta considerando il sito di stoccaggio e le connesse attività di movimentazione/trasporto interne. Lo studio è stato svolto considerando le emissioni di polveri, particolato PM10; le attività esaminate sono state correttamente individuate in:

- trasporto interno su piste non pavimentate;
- scarico materiale;
- formazione e stoccaggio dei cumuli;
- erosione del vento dai cumuli;
- caricamento del materiale in uscita;
- trasporto interno su piste non pavimentate per movimentazione materiale finito.

Per ogni fase di processo sono stati individuati i fattori di emissione che risultano coerenti con le attività considerate.

Al fine della valutazione sono state eseguite le seguenti assunzioni:

- il traffico è stato stimato in 12 viaggi/giorno dall'impianto alla zona di deposito mediante dumper, nonché in un numero equivalente di viaggi per il trasporto del materiale verso terzi tramite autocarri. Tale stima corrisponde allo scenario di massimo traffico giornaliero già rilevato durante la formazione dell'attuale cumulo;
- il volume di materiale movimentato giornalmente risulta di 300 m³;
- è stata considerata un'attività lavorativa di 100 giorni/anno in quanto il Proponente dichiara che *“Le attività di stoccaggio e di esportazione dell'inerte selezionato sono di tipo saltuario in quanto il deposito in esame ha la funzione di polmone del deposito principale situato sul piazzale impianti di cava Valledora, pertanto, esse vengono svolte solamente quando il magazzino principale è colmo o necessita mettere a magazzino nuove pezzature prodotte in impianto”*.

Dalla valutazione dei calcoli effettuati si evidenzia che:

- Relativamente alla stima delle emissioni da erosione del vento, l'altezza del cumulo considerata risulta essere di 5m.

Tabella cumuli stoccaggio

Cumulo	Tipologia cumulo	h (m)	Lati (m)	Superficie Laterale Trapezio (m ²)
1 (già presente)	Sabbia	5	15x5	50
2 (in progetto)	Sabbia	5	15x5	50

Tuttavia, a pag. 6 dell'elaborato *“Relazione Tecnica”* (dicembre 2025) è riportato che: *“I cumuli per il deposito di materiale inerte potranno essere posti sulla superficie sopra indicata e non potranno avere altezza superiore a 13 metri e scarpate con inclinazione non superiore a 35 gradi sessagesimali”*.

Si osserva che, alla luce di tale previsione progettuale, il calcolo effettuato potrebbe essere sottostimato; si ritiene infatti che per la valutazione sia tecnicamente più corretto assumere un'altezza del cumulo pari a 13 m, in quanto rappresentativo dello scenario potenzialmente più gravoso (un cumulo più alto presenta una maggiore superficie esposta all'azione del vento).

- Relativamente al calcolo delle emissioni prodotte dal passaggio dei mezzi sulle strade sterrate del sito, che risulta l'attività più impattante per le emissioni delle polveri, il Proponente ha considerato il contributo mitigante delle bagnature periodiche, applicando un coefficiente riduttivo al fattore emissivo calcolato come previsto dalle Linee Guida. Il coefficiente è stato calcolato considerando una bagnatura di 0.3 l/m² (per una lunghezza di 250m) ogni 4 h (2 bagnamenti/giorno).

Il fattore emissivo totale, ottenuto sommando l'emissione prodotta dalle singole attività considerate, è stato calcolato con e senza opere di bagnatura delle piste.

FASI	CON bagnamento piazzale e piste g/h	SENZA bagnamento piazzale e piste g/h
Formazione cumulo + spedizione (DA 1 A 4)	223	947
Sola formazione cumulo (1+2+3)	160	599
Sola spedizione (3+4)	113	399

I valori sono stati confrontati con i valori soglia definiti dalle Linee Guida. Si ricorda che il confronto con i valori soglia previsti dalle Linee Guida è subordinato alla verifica della compatibilità tra le condizioni meteorologiche ed emissive del sito in esame e quelle assunte per la definizione delle soglie stesse.

L'area di intervento è caratterizzata da un assetto orografico sostanzialmente aperto e privo di rilievi significativi, condizione assimilabile a quella delle aree pianeggianti e debolmente collinari considerate nelle Linee Guida. Relativamente alla situazione emissiva, il Proponente non ha fornito nessun dato relativo alla zona in analisi; dai dati elaborati dalla VAQ si rileva una concentrazione media di polveri di circa 20.5 ug/m^3 (anni 2024 e 2025) in linea con quella considerata nelle Linee Guida.

Il confronto tra i valori emissivi calcolati e i corrispondenti valori soglia previsti dalle Linee Guida è stato effettuato considerando un numero di giorni di attività inferiore a 100. Il recettore sensibile più prossimo è rappresentato dall'Agriturismo Il Ciliegio, ubicato a circa 200 m dal confine dell'area di deposito e sottovento rispetto al sito.

Tabella 19 Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività inferiore a 100 giorni/anno

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM10 (g/h)	risultato
0 + 50	<104	Nessuna azione
	104 + 208	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 208	Non compatibile (*)
50 + 100	<364	Nessuna azione
	364 + 628	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 628	Non compatibile (*)
100 + 150	<746	Nessuna azione
	746 + 1492	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 1492	Non compatibile (*)
>150	<1022	Nessuna azione
	1022 + 2044	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 2044	Non compatibile (*)

(*) fermo restando che in ogni caso è possibile effettuare una valutazione modellistica che produca una quantificazione dell'impatto da confrontare con i valori limite di legge per la qualità dell'aria, e che quindi eventualmente dimostri la compatibilità ambientale dell'emissione

Il valore emissivo massimo stimato nello studio è pari a 947 g/h, risultando leggermente inferiore al valore soglia di 1022 g/h individuato dalle Linee Guida quale limite di riferimento per considerare compatibile l'impatto delle emissioni diffuse a una distanza superiore a 150 m. Pertanto, sulla base dei risultati dello studio, l'impatto associato alle emissioni diffuse risulta compatibile con la matrice atmosfera.

Tuttavia, considerato che l'area interessata dal progetto risulta già soggetta a numerose pressioni ambientali sulla matrice atmosfera, qualsiasi ulteriore apporto emissivo o modifica del quadro degli inquinanti presenti dovrebbe essere valutato con particolare attenzione. In tale contesto permangono alcuni elementi di incertezza che non consentono di escludere completamente la possibilità di impatti aggiuntivi sulla matrice atmosfera e sul recettore più prossimo:

- L'altezza dei cumuli considerata nella valutazione risulta pari a 5 m, quindi molto inferiore al limite massimo di 13 m indicato dal progetto. Si evidenzia che l'incremento dell'altezza dei cumuli determina un aumento della superficie esposta all'azione erosiva del vento e, conseguentemente, un aumento dell'emissione di polveri. Pertanto, le risultanze dello studio potrebbero essere sottostimate in caso di altezze dei cumuli superiori a quelle utilizzate nello studio.
- Si evidenziano perplessità in merito alla modalità di bagnatura di cumuli, in considerazione delle elevate altezze previste. Il Proponente non ha infatti individuato le soluzioni tecniche che intende adottare per garantire un'efficace bagnatura dell'intera superficie dei cumuli.
- La modalità di bagnatura delle piste indicata nello studio risulta fondamentale per l'abbattimento delle emissioni di polveri, in quanto lo studio evidenzia una significativa riduzione delle emissioni in presenza di tale intervento; pertanto, si suggerisce di prescrivere la modalità di bagnatura assunta nella valutazione (0.3 l/m² ogni 4 h).
- La valutazione è stata condotta assumendo un periodo di attività inferiore a 100 giorni/anno. Tale ipotesi costituisce un presupposto essenziale per il confronto effettuato con i valori soglia delle Linee Guida e, pertanto, rappresenta una condizione vincolante ai fini della validità delle conclusioni dello studio.

Si evidenzia che tutte le considerazioni effettuate sono accettabili solo nel rispetto di tutti i dati di input considerati nella valutazione presentata; eventuali scostamenti rispetto a tali parametri potrebbero compromettere l'attendibilità dello studio e la validità delle conclusioni raggiunte.

Il Proponente ha presentato un *“Protocollo operativo di gestione delle operazioni di abbattimento delle polveri e delle emissioni”*, nel quale sono individuate, per ciascuna attività individuata come possibile fonte emissiva, le relative misure di contenimento e mitigazione. Le modalità proposte risultano nel complesso adeguate e condivisibili; pur ritenendo le misure proposte nel complesso adeguate e condivisibili, si ritiene opportuno integrare il protocollo con ulteriori prescrizioni finalizzate a garantire un livello di tutela più elevato della matrice atmosfera.

Si riporta di seguito l'elenco delle proposte per la formulazione di prescrizioni per il contenimento degli impatti legati al sollevamento di polveri:

- 8. Si richiama il rispetto delle condizioni operative dichiarate all'interno dello studio presentato, in particolare:**
 - **Altezza dei cumuli non superiore a 5 m (fatti salvi eventuali approfondimenti delle valutazioni effettuate, nell'ambito della fase autorizzativa, considerando altezze superiori).**
 - **Periodo di attività inferiore a 100 giorni/anno.**
 - **L'abbattimento delle polveri aerodisperse dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica delle piste e dei piazzali, attraverso l'utilizzo di impianti fissi o mobili da collocare lungo tutta la viabilità del sito. La frequenza di bagnatura dovrà rispettare quanto indicato nello studio di valutazione delle polveri presentato procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.**
- 9. Dovrà essere garantita un'efficace bagnatura dell'intera superficie dei cumuli presenti nell'area di deposito.**
- 10. Durante il trasporto dei materiali dovrà essere assicurata la copertura dei carichi mediante telonatura, al fine di prevenire la dispersione di polveri.**
- 11. Attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h).**
- 12. Dovrà essere mantenuta, nella movimentazione dei materiali polverulenti, un'adeguata altezza di caduta sui cumuli di stoccaggio.**
- 13. Evitare la movimentazione del materiale nelle giornate di vento intenso.**

14. Nelle giornate particolarmente secche e ventose prevedere ulteriori operazioni di bagnatura al fine di limitare la diffusione di polveri, mantenendo un tasso ottimale di umidità del terreno.
15. Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria.
16. Tutti i veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività dovranno essere omologati con emissioni rispettose delle normative più recenti.